

**Deliberazione 9 dicembre 2010 - VIS 186/10**

**Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Scat Punti Vendita S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2009, VIS 161/09**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 9 dicembre 2010

### **Visti:**

- gli articoli 27, comma 15, e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- l'articolo 81, commi 16 ss. del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito: decreto-legge n. 112/08), recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01), di emanazione del *“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS n. 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08), recante *“Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09), recante *“Criteri e modalità dell'analisi di secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; semplificazioni per la vigilanza di primo livello”*;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 161/09 (di seguito: deliberazione VIS 161/09), recante *“Avvio di un procedimento per l'accertamento della violazione del divieto di traslazione d'imposta stabilito dall'articolo 81,*

*comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e l'adozione di provvedimenti prescrittivi nei confronti della società Scat Punti Vendita S.p.a.;*

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, GOP 48/10 (di seguito: deliberazione GOP 48/10), che dispone il “*Conferimento ad interim dell’incarico di Coordinatore del Gruppo di Lavoro e del Nucleo Operativo per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sul divieto di traslazione di imposta di cui all’articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*”.

**Considerato che:**

- in dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico, l’articolo 81, comma 16 ss., del decreto-legge n. 112/08 ha disposto una maggiorazione dell’aliquota IRES a carico degli operatori economici attivi nei settori dell’energia che rispondono agli specifici requisiti ivi indicati, imponendo che il maggior onere derivante dall’inasprimento del gravame fiscale debba rimanere a carico degli operatori economici incisi;
- per evitare che tale finalità venga frustrata, la previsione dell’addizionale IRES è stata accompagnata dall’introduzione, al comma 18 del citato articolo 81, del divieto di traslare sui consumatori l’onere derivante dalla maggiorazione d’imposta (di seguito: divieto di traslazione d’imposta) e dalla contestuale attribuzione all’Autorità del compito di vigilare sulla puntuale osservanza del divieto da parte degli operatori economici interessati;
- in attuazione delle suddette previsioni legislative, con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l’Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l’individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l’attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall’indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione;
- dall’analisi dei dati trasmessi da Scat Punti Vendita è emersa una variazione positiva del margine di contribuzione del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre del 2007;
- alla richiesta di motivazioni avanzata dal Nucleo Operativo, in data 18 novembre 2009 (prot. Autorità n. 68347 del 18.11.2009), la società ha risposto, con lettera del 26 novembre 2009 (prot. Autorità n. 70948 del 30.11.2009), contestando l’esistenza di una variazione positiva del margine semestrale in virtù di una rielaborazione dei dati basata su criteri di valutazione delle rimanenze diversi da quelli utilizzati dalla medesima società al momento della trasmissione dei dati all’Autorità;
- con deliberazione VIS 161/09, pertanto, l’Autorità ha avviato un procedimento nei confronti di Scat Punti Vendita S.p.A. per l’accertamento dell’eventuale violazione del divieto di traslazione d’imposta previsto dall’art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08 e per l’adozione degli opportuni provvedimenti prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
- nel corso dell’istruttoria, oltre a quella menzionata nella deliberazione di avvio del procedimento, è stata acquisita da parte di Scat Punti Vendita:
  - nota del 29 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 210 del 4.01.2010);
  - nota del 30 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 656 del 5.01.2010);
  - nota del 5 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 6304 del 9.02.2010);

- nota del 16 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 7584 del 18.02.2010);
- nota del 9 marzo 2010 (prot. Autorità n. 11196 del 15.03.2010);
- nota del 24 marzo 2010 (prot. Autorità n. 13529 del 31.3.2010);
- con nota del 21 maggio 2010 (prot. Autorità n. 19736 del 21.05.2010), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01;
- in data 7 giugno 2010 (prot. Autorità n. 21594 del 8.06.2010) la società ha inviato una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie;
- In data 25 giugno 2010, si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha autorizzato Scat Punti Vendita a depositare una ulteriore nota (prot. Autorità n. 23771 del 25.06.2010), oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR n. 244/01;
- sebbene sulla base della documentazione e dei dati inviati da Scat Punti Vendita le analisi effettuate dagli Uffici abbiano evidenziato una variazione positiva del margine del secondo semestre 2008 rispetto al corrispondente semestre 2007, con la memoria depositata nel corso dell'audizione finale la società, attraverso un metodo di analisi diverso da quello adottato dagli Uffici, ha dimostrato, allegando dettagliata e pertinente documentazione a sostegno, che l'espansione del proprio risultato netto del II semestre 2008 può essere interamente ricondotta all'emergere della riserva LIFO, dovuta all'applicazione del nuovo criterio di rivalutazione delle scorte introdotto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 112/08;
- applicando il metodo proposto dall'operatore, che assicura comunque il rispetto del principio di omogeneità dei criteri di valutazione nell'analisi progressiva dei bilanci, si determinerebbe nel caso di specie una rivalutazione del margine di contribuzione del II semestre 2007 che andrebbe a compensare del tutto la variazione osservata dagli Uffici rispetto al corrispondente semestre del 2008;
- che l'ipotesi di analisi prospettata dall'operatore è idonea a giustificare, nel caso di specie, le dinamiche dei prezzi osservate dagli Uffici nella misura in cui le stesse vengano ricondotte in un contesto di minor risultato economico per la Società, facendo così venire meno i presupposti della traslazione del maggior onere d'imposta sui prezzi al consumo;
- tuttavia, pur non trovando riscontro nelle scritture contabili, le giustificazioni addotte dall'operatore non consentono di accertare, ma nemmeno di escludere, la violazione del divieto posto dall'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08;
- di conseguenza, non si ravvisano i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1, lett. b), della deliberazione VIS 161/09;
- alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, tuttavia, con riferimento all'invio dei dati relativi ai semestri del 2010 permane la necessità di monitorare l'attività dell'operatore, nell'ambito delle analisi di primo livello, con periodicità e intensità analoghe a quelle finora adottate

## **DELIBERA**

1. non sussistono elementi per accertare che Scat Punti Vendita ha violato, nel secondo semestre del 2008, il divieto di traslazione previsto dall'art. 81, comma 18, del decreto-legge n. 112/08; di conseguenza non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 prospettati nel punto 1 lett. a) della deliberazione VIS 161/09;
2. Scat Punti Vendita non potrà avvalersi della semplificazione degli adempimenti prevista dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione VIS 133/09, per l'invio dei dati richiesti dall'articolo 4 della deliberazione VIS 109/08 relativi ai semestri del 2010;
3. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa notificazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Scat Punti Vendita S.p.a., con sede legale in Via Sevardi 17 - 42124 Reggio Emilia, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

9 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis